

D+S 22/3466

N. [REDACTED] R.G.N.R. (stralcio dal n. [REDACTED])

N. [REDACTED] R.G.GIP (stralcio dal n. [REDACTED])



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice dott.ssa Lorenza Pasquinelli

All'udienza del 19/12/2022

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

S E N T E N Z A

Nei confronti di

1. [REDACTED], nato a [REDACTED], **attualmente sottoposto per questa causa alla misura degli arresti domiciliari** presso la propria residenza in [REDACTED]
[REDACTED];

Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED];

2. [REDACTED], nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], di fatto domiciliato in [REDACTED] – domicilio
eletto in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED];
attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia;

Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] con studio (nomina del 4.4.2022);

3. [REDACTED], nato a [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] - domicilio eletto in [REDACTED] presso
l'abitazione della compagna [REDACTED] (verbale di scarcerazione del 7.6.2022), **ivi
sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in [REDACTED] presso
l'abitazione della figlia [REDACTED] dal 7.6.2022);**

1

Si condivide, peraltro, a riguardo quanto rilevato dal PM nella sua requisitoria in merito al fatto che le chiamate in correità o in reità di volta in volta intervenute nel presente procedimento non costituiscono certo la prova unica e principale della penale responsabilità degli odierni imputati, bensì si pongono in linea di continuità col materiale probatorio già raccolto nel corso delle indagini, fungendo quindi da elementi di integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, che hanno già consentito l'emissione dei titoli cautelari.

Nel caso in esame, peraltro, avuto riguardo alle regole di valutazione della prova di cui all'art 192 c.p.p., deve ritenersi che le modalità di esternazione delle citate dichiarazioni (dettagliate, approfondite, con riferimenti precisi a luoghi e persone) siano tali da non far emergere alcun dubbio sulla loro veridicità.

§ 1.2 Il contesto delle vicende.

Per la ricostruzione del contesto delle vicende in esame - e quindi dello scenario dei reati oggetto di valutazione - si farà riferimento e ricorso al contenuto di alcuni approdi giurisprudenziali che hanno verificato, ricostruito e descritto la storia, il carattere e le modalità di funzionamento di quel particolare fenomeno criminale noto col nome di 'ndrangheta, con particolare riferimento all'infiltrazione storicamente accertata in territorio lombardo.

La valutazione dei reati contestati, infatti, non può prescindere in questo caso (e in questo senso) dalla contestualizzazione delle condotte nel perimetro storico e sociale in cui si inseriscono, anche perché proprio l'inserimento delle condotte nell'*humus* 'ndranghetista di cui si dirà costituisce la premessa per la loro comprensione, valutazione e qualificazione.

Il presente procedimento si pone, infatti, in perfetta continuità con altri procedimenti instaurati negli ultimi anni presso la DDA di Milano ed aventi ad oggetto proprio vicende di sostanziale infiltrazione della 'ndrangheta nel territorio lombardo; in particolare i fatti oggetto di analisi costituiscono lo sviluppo del fenomeno mafioso in argomento rispetto ai dati storici descritti nelle sentenze di cui ai procedimenti denominati **La Notte dei Fiori di San Vito** (sentenza emessa in data 21.10.97 del Tribunale di Milano sezione IV, irrevocabile il 22 giugno 2001), **Infinito** (sentenza emessa dal Tribunale di Milano, sez. VIII penale, il 6.12.2012 confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.06.2014 irrevocabile a seguito della sentenza della Suprema Corte del 30 aprile 2015⁵) e

⁵ P.P. n. 43733/2006 RGNR (INDAGINE INFINITO - CRIMINE): la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 6 giugno 2014 ha reso definitive le condanne degli imputati (circa 100) che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato (sentenza GUP Milano del 19 novembre 2011). A sua volta, il Tribunale di Milano, sez. VIII penale, con sentenza in data 6.12.2012 ha condannato i rimanenti imputati (45) per associazione di tipo mafioso e vari reati satellite.

Insubria (sentenze emesse dal GUP di Milano in data 26.05.2015 e 15.04.2016 confermate dalla Corte d'appello di Milano in data 06.02.2017 e 03.07.2018 e divenute irrevocabili il 02.05.2019⁶).

Alla luce degli elementi raccolti e analizzati nelle predette pronunce può senza dubbio affermarsi che la presenza della 'ndrangheta in territorio lombardo costituisce ormai un dato empirico e processuale acquisito e che il radicamento di tale compagine criminale nel relativo tessuto sociale e culturale ha assunto ad oggi carattere strutturale.

L'indagine Insubria, ad esempio, ha specificamente consentito di acclarare l'esistenza di almeno tre locali (Cermenate, Calolziocorte e **Fino Mornasco**) oltre a quelle già ricostruite nell'indagine Infinito, che aveva a sua volta accertato l'esistenza di almeno 16 "locali": Milano, Cormano, Bollate, Bresso, Corsico, Legnano, Limbiate, Solaro, Pioltello, Rho, Canzo, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno, Pavia⁷.

E proprio le locali imperanti nel territorio del comasco (Cermenate, Calolziocorte e Fino Mornasco) sono quelle che qui interessano.

Con la sentenza emessa all'esito del procedimento Insubria (Corte d'Appello di Milano del 13.05.2016), infatti, era stato condannato [REDACTED] per il reato *ex art. 416 bis c.p.* e allo stesso era stato riconosciuto il ruolo di "capo locale" di Fino Mornasco, sicchè lo sviluppo e la storia del locale⁸ di Fino Mornasco, con particolare riferimento ai fatti oggetto di valutazione, possono dirsi principiati proprio da lì.

La circostanza che l'espansione, le scissioni, le regressioni e/o i progressi della locale in questione si pongano in rapporto di prosecuzione fisiologica di quei fatti nonostante gli arresti e nonostante le sentenze in parola dimostra, peraltro, non solo la strutturazione del fenomeno ma anche la profondità del suo radicamento anche nel territorio e nel tessuto sociale lombardo; in questo senso si spiega la "riattivazione" perpetua del locale con altre e nuove personalità, legate a quelle più storiche, in una

La sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 28.06.2014 ed è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 aprile 2015. L'indagine gemella svolta dalla DDA di Reggio Calabria ha portato anche in quella sede a condanne sia da parte del Gup di Reggio Calabria (sentenza 8.3.12, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 27.2.14) che da parte del Tribunale di Locri (sentenza 19.3.2013).

⁶P.P. 45730/2012 RGNR (INDAGINE INSUBRIA): il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con sentenze emesse in data 26.05.2015 e 15.04.2016 rese seguito di giudizio abbreviato ha condannato per il reato di associazione di tipo mafioso quali appartenenti al locale di Fino Mornasco: [REDACTED]

[REDACTED] le predette sentenze sono state confermate dalla Corte d'appello di Milano in data 06.02.2017 e 03.07.2018 e sono divenute irrevocabili il 15.06.2017 ed il 02.05.2019;

⁷ Conversazione ambientale del 13.6.2008 tra [REDACTED] (condannato alla pena di anni 9 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 - bis c.p.: Corte di appello di Milano in data 23.4.2013) e [REDACTED] in cui il primo afferma: "vedi che qua in Lombardia siamo venti locali. Qua siamo venti locali, siamo cinquecento uomini cecè, non siamo uno ... cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua il Lombardia, sono venti locali aperti";

⁸ d'ora in avanti ci si riferirà a tale struttura utilizzando il genere femminile (la locale) o maschile (il locale) indifferentemente, emergendo in letteratura e nella prassi il ricorso ad entrambe le modalità espressive.

commistione di vecchio e nuovo che effettivamente porta alla conclusione – valorizzata dal PM nella sua requisitoria – per cui è più probabile che, anche dopo un’esperienza giudiziaria ed eventualmente detentiva pluriennale, l’affiliato venga riassorbito nell’associazione di quella contraria del suo allontanamento o addirittura della sua dissociazione⁹.

E proprio nel solco della citata storia processuale, il presente procedimento attesta la **sopravvivenza del locale di Fino Mornasco**: ridimensionata, in parte settorializzata, ma comunque operativa fino anche al suo sconfinamento in territorio elvetico, ove parte degli affiliati diretti da [REDACTED] [REDACTED] (figlio di [REDACTED] – già condannato in via definitiva per 416 bis c.p. quale capo del locale di Giffone) si sono stabilmente insediati dedicandosi ai traffici di sostanza stupefacente proveniente dall’Italia sul territorio del Cantone di San Gallo (anche nella convinzione apertamente dichiarata di poter operare con maggiore libertà su tale territorio godendo anche di una minore afflittività delle sanzioni previste in tale ordinamento¹⁰).

Anzi, come si dirà, la locale in questione è stata riosservata, in questo caso, come **composta da diversi gruppi di affiliati dall’operatività sostanzialmente autonoma ma collegata e comunque supportata dalla comune appartenenza alla cosca di origine**.

Si tratta della rilevata convivenza, nell’ambito del locale di Fino Mornasco, dell’ora citato gruppo facente capo a [REDACTED] (condannato in via definitiva quale capo del “locale” di Giffone– irrevocabile 29.09.2020 Cass. Pen. sent. n. 29189/2020) e [REDACTED] [REDACTED] (come si è detto già condannato in via definitiva quale capo del locale con sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 26.05.2015 irrevocabile il 15.06.2017, Cass. Pen. sent. n. 3312/2018) con quello legato a [REDACTED] (già condannato quale capo società del locale di Fino Mornasco con sentenza in data 21.10.97 del Tribunale di Milano sezione IV, irrevocabile il 22 giugno 2001, nell’ambito del procedimento La Notte dei Fiori di San Vito e, più di recente, condannato con sentenza emessa dalla Corte d’assise di Como il 06.07.2020 alla pena dell’ergastolo quale mandante dell’omicidio di [REDACTED] avvenuto in Bulgarello l’08.08.2008 presso il

⁹ Valorizza il Pm il significato plastico della conversazione citata nelle motivazioni della sentenza d’Appello del procedimento Insubria, nel corso della quale proprio [REDACTED] affermava: *"la musica può cambiare ma per il resto siamo sempre noi; non è che cambia noi non possiamo mai cambiare"* (conversazione ambientale del 4.7.2013), v.pag.242).

Bar Arcobaleno, unitamente all'esecutore materiale [REDACTED], senza ignorare la presenza ulteriore della famiglia [REDACTED] e dei loro affari criminali.

Il presente procedimento costituisce, peraltro, un nuovo capitolo della presenza della 'ndrangheta in Lombardia anche con riferimento al **territorio posto a cavallo tra le province di Como e Varese (limitrofo al "locale" di Fino Mornasco)** e in cui è stata ricostruita la presenza attuale e costante delle famiglie [REDACTED] e [REDACTED] che hanno acquisito la gestione ed il controllo di settori economici attraverso il sistematico ricorso all'intimidazione mafiosa nei confronti di importanti gruppi imprenditoriali [REDACTED] ed imprese lombarde ([REDACTED]) con la successiva massimizzazione dei profitti attraverso l'utilizzo di schemi fraudolenti (cfr. sentenze Gup di Como del 10.06.2020 e 04.11.2020).

Anche in questa sede, quindi, si impone il richiamo alle pronunce giurisdizionali (solo in parte già citate¹¹) con le quali è stata attestata la pervasiva presenza dell'associazione mafiosa in territorio lombardo (provvedimenti acquisiti agli atti e da considerarsi parte integrante del presente

¹¹ Tra quelle non ancora espressamente citate:

P.P. 46229/08 RGNR ([REDACTED]): il Giudice per l'udienza preliminare di Milano con sentenza in data 26.9.2011 (confermata dalla Corte di Appello in data 23.11.2012, passata in giudicato il 12.6.2014), il Gup presso il Tribunale di Milano con sentenza in data 27.9.12, il Tribunale di Milano sez. VII penale con sentenza in data 20.7.2012 (confermata dalla Corte di Appello in data 19 giugno 2013,) e il Tribunale di Milano con sentenza in data 6.2.2013 (confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 17 giugno 2014) hanno condannato componenti della famiglia [REDACTED] per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

P.P. 33364/2011 RGNR (INDAGINE CAPOSALDO): il Gup presso il Tribunale di Milano con sentenza in data 13 marzo 2012 e il Tribunale di Milano con sentenza in data 26.2.2013 hanno condannato alcuni appartenenti al sodalizio [REDACTED] per associazione di tipo mafioso. La sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 11.3.2013, mentre quella emessa a seguito di giudizio dibattimentale è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza in data 10.4.2014.

P.P. N. 35322/12 RGNR (INDAGINE BLU CALL): il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con sentenze in data 12 giugno 2013 e in data 28.2.2014 rese a seguito di giudizio abbreviato ha condannato alcuni esponenti della famiglia mafiosa [REDACTED] per il reato di intestazione fittizia di beni ed estorsione aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991. La sentenza di condanna del 12 giugno 2013 è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 3.5.2014. Analoga sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale di Milano sezione VII in data 24.1.2014 a seguito di giudizio dibattimentale. L'indagine è stata condotta in collegamento con la DDA di Reggio Calabria e in data 9 maggio 2014 il Gup reggino ha condannato alcuni dei soggetti già condannati a Milano ([REDACTED]) per associazione di tipo mafioso. Alcuni di questi soggetti emergeranno anche nella presente indagine, costituendo una delle numerose manifestazioni degli stretti rapporti tra esponenti della 'ndrangheta in Lombardia e in Calabria.

P.P. N. 20590/11: la Corte di assise di Milano, con sentenza in data 4 febbraio 2012, ha condannato numerosi appartenenti alla 'ndrangheta per associazione di tipo mafioso e per omicidio ai danni di [REDACTED], la sentenza è stata confermata dalla Corte di Assise di appello di Milano il 23.6.2014. Il Gup di Milano, con sentenza in data 20.6.2011, ha condannato [REDACTED] per l'omicidio a carico di [REDACTED] e per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e la sentenza è passata in giudicato.

P.P. N. 12686/06: il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 4.7.2011, ha condannato alcuni esponenti della "locale" di Legnano - Lonate Pozzolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e la sentenza è passata in giudicato atteso che la Suprema Corte ha respinto il ricorso degli imputati in data 16.4.2013.

P.P. N. 53267/12 (INDAGINE ULISSE): il Gup di Milano, in sede di abbreviato, con sentenza in data 24 luglio 2013, ha condannato per associazione di tipo mafioso e reati satelliti numerosi esponenti delle "locali" di Giussano e Seregno. La sentenza è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Milano il 10.7.2014. Il Tribunale di Milano VI sezione penale, con sentenza in data 27 giugno 2014, ha condannato altri appartenenti alle suddette locali che hanno scelto il giudizio dibattimentale.

provvedimento) e ciò proprio per dare a conto dei **caratteri specifici del fenomeno** che – come si è detto – devono essere considerati imprescindibili per comprendere le vicende oggetto di giudizio e valutare di conseguenza le condotte contestate nel capo d'imputazione.

Emerge, infatti, dagli accertamenti giurisdizionali di cui si è detto che la 'ndrangheta in Lombardia si caratterizza come una rete di relazione tra gruppi e persone presenti in diversi territori, ma soprattutto è organizzata in una pluralità di "locali", i quali fanno riferimento ad un organismo di coordinamento denominato proprio "la Lombardia"¹².

La circostanza che essa sia ben radicata nel territorio lombardo, rappresentando in esso ormai una presenza stabile e costante, ne determina, poi, una forma di ovvia visibilità e sicuro riconoscimento all'esterno.

Da questo punto di vista, anzi, può dirsi che si è sostanzialmente anche superata la logica dell'"infiltrazione", intesa come sporadico inserimento dei mafiosi in traffici illeciti, in quanto ad essa è subentrato un vero e proprio radicamento.

All'esito di tale evoluzione - che si ribadisce essere stata giudizialmente accertata - è vero dunque che alla logica degli affari è stata affiancata la logica della appartenenza, così come al modello di azione tendente al profitto si è unita a una modalità operativa finalizzata all'esercizio del potere e agli interessi individuali delle singole "locali" e dei singoli appartenenti si sono affiancati gli interessi collettivi dell'organizzazione criminosa.

Risulta essere stata anche verificata la circostanza che la "Lombardia" mantenga costanti rapporti con la Calabria e anzi che ogni "locale" presente sul territorio lombardo abbia un proprio "omologo" in Calabria di cui mutua la struttura e la "riferibilità familiare".

Così, rappresenta un dato storico accertato che all'interno di ciascun "locale" vengano distribuite "cariche" e "doti", le quali individuano la funzione e l'importanza degli affiliati all'interno della 'ndrangheta. Il conferimento della dote è, peraltro, particolarmente degno di rilievo sotto un triplice punto di vista: per chi dà la dote, in quanto ne dimostra il ruolo apicale, per chi la riceve, perché rappresenta il momento della formale affiliazione e per chi è presente al rituale, in quanto solo gli intranei sono legittimati a partecipare.

Ed è opportuno anche sottolineare che, secondo l'esperienza giudiziaria già descritta, gli incontri tra gli associati, funzionali alla concessione di doti e alla elaborazione delle strategie dell'associazione, avvengono nell'occasioni di incontri, definiti mangiate, che costituiscono dei veri e propri summit mafiosi.

¹² in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, [REDACTED], fino al 15.08.2007, [REDACTED], dal 15.08.2007 al 14.07.2008 fino alla data del suo assassinio, [REDACTED], dal 31.08.2009.

Infine, è dato di comune esperienza - oltre che assunto dimostrato dalle sentenze richiamate - che il radicamento della 'ndrangheta, anche in Lombardia, determini la presenza di una condizione di assoggettamento e omertà diffusa, frutto della forza di intimidazione che promana dall'associazione mafiosa (anche armata) radicata sul territorio lombardo.

L'associazione ha, poi, per scopo la commissione di reati (estorsioni, usure, delitti contro il patrimonio in generale, omicidi, altri delitti contro la persona, traffico di rifiuti, favoreggiamento di latitanti, incendi, recupero crediti con modalità intimidatorie), l'acquisizione di attività economiche, l'eventuale inserimento in competizioni elettorali al fine di procurare voti a soggetti poi disponibili ad esaudire i desiderata del sodalizio mafioso nonché il conseguimento di vantaggi ingiusti.


Tra le condizioni di contesto che hanno consentito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia vi è la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni (cioè il cosiddetto capitale sociale della 'ndrangheta) ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso.

Storicamente¹³, nella sentenza di primo grado n. 2991/97 datata 21/10/1997 (la Notte dei Fiori di San Vito) erano stati descritti tempi e modalità della comparsa della 'ndrangheta in Lombardia. Tutto aveva avuto inizio già negli Anni '50, con un primordiale insediamento nel territorio comasco consistente in una sorta di transumanza di cellule criminali provenienti da Giffone (RC), che si trasferivano temporaneamente al Nord, per poi rientrare in Calabria al termine della stagione estiva: *“già negli anni '50 nella provincia di Como c'era una 'ndrina di persone di Giffoni formata da persone che emigravano al nord nel periodo estivo. La 'ndrina è un insieme di persone affiliate ad un locale che si spostano e formano una società in altro territorio, sempre riferendosi e dipendendo però dal locale originario, per cui ai tempi si evidenziava la dipendenza dalla Calabria degli 'ndranghetisti residenti a Como ed originari di Giffoni”*. Col passare degli anni, quelle reiterate - e di certo positive - esperienze stagionali ispirarono la creazione di strutture a carattere permanente in Lombardia, organizzate in locali, dipendenti sia da un punto di vista ordinativo che pratico dai vertici criminali presenti nella regione bruzia: *“Successivamente si formarono alcuni locali al nord, fra i quali quello di Cermenate, già ai tempi, guidato da ██████████ (...) mentre ██████████ dice di aver fondato, su richiesta dei maggiorenti della Calabria, il locale di Calolziocorte (...) Fino a questo punto non si può ancora parlare di autonoma organizzazione, ma di una serie di locali della*

¹³ Si riporteranno nel prosieguo alcuni passaggi della requisitoria del Pubblico Ministero, in quanto in essa è contenuta una descrizione sintetica ma precisa del fenomeno oggetto di analisi sotto il profilo delle sue caratteristiche e della sua evoluzione storica, per come emerso dalle pronunce giudiziarie già citate, di talché - trattandosi di fatti storici nemmeno contestati - appare ragionevole in questa sede farne un sostanziale ampio ed esplicito utilizzo, non apparendo conforme a criteri di economia operativa, andare alla ricerca di sinonimi o di forme argomentative alternative, per dare conto di circostanze più che adeguatamente illustrate dall'organo dell'accusa.

ndrangheta che avevano la peculiarità di avere sede in Lombardia". Nel 1976, la vocazione federativa delle giovani articolazioni lombarde alla madrepatria venne formalizzata mediante l'istituzione di un preciso strumento di controllo denominato "camera di passaggio", organo dotato di cariche interne ("capo", "contabile" e "mastro generale"), nonché vero e proprio filtro con il compito di valutare l'apertura di nuovi locali lombardi ed il loro eventuale accreditamento presso il Crimine di Pisciotta: "Il 1976, secondo [REDACTED] fu per questi locali lombardi un anno cruciale, perché venne deciso, su disposizione proveniente sempre dalla Calabria, di creare una "camera di passaggio", una struttura cioè attraverso la quale si doveva passare per presentare a Pisciotta i nuovi locali e tramite quella struttura, di cui [REDACTED] era il capo, [REDACTED] il contabile e [REDACTED] il mastro generale, nello stesso anno venne presentato a Pisciotta, su richiesta di [REDACTED], il locale di Milano. Questa camera di passaggio era dunque uno strumento di controllo della 'ndrangheta calabrese sulle nuove colonie lombarde, che si erano ormai costituite in strutture autonome, anche se ancora federate alla Calabria". Sul finire degli anni '80, uno tra i capi calabresi più influenti ormai trapiantatosi da tempo in Lombardia, MAZZAFERRO [REDACTED] (nato a [REDACTED] [REDACTED]), iniziò a farsi "portatore di istanze indipendentistiche" dalla Calabria e riuscì a creare una "camera di controllo" e cioè una struttura gerarchicamente sovraordinata ai locali da cui dipendevano il conferimento delle doti agli affiliati lombardi e l'autorizzazione all'apertura di nuovi locali in Lombardia: "Mazzafarro, facendosi portatore di istanze indipendentistiche, o forse avendo capito che c'era spazio per la crescita del suo potere personale in seno alla 'ndrangheta, propose a [REDACTED] di federare i locali lombardi e di creare una "camera di controllo" con funzioni varie e sovraordinata ai singoli locali, che potesse controllare il conferimento delle doti e autorizzare la apertura di nuovi locali, il che costituisce un grosso strumento di potere all'interno della onorata società. Si tenne, sempre nel 1976, una riunione a Laglio, sul lago di Como, in un ristorante di [REDACTED] [REDACTED], che aveva aperto solo per questo convegno, nella quale venne decisa questa camera di controllo e vennero eletti i componenti. Fra i presenti [REDACTED] [REDACTED], che venne nominato capo di questa struttura e ancora adesso Iaconis ricorda che invece lui avrebbe voluto [REDACTED]; gli altri membri furono [REDACTED], come contabile e [REDACTED], mastro generale". Nel corso degli anni successivi, l'ascesa di [REDACTED] MAZZAFERRO rideterminava gli equilibri dell'intera organizzazione criminale, producendo nel concreto - dopo il 1980 - una scissione "fra il c.d. clan MAZZAFERRO e la Calabria". L'organismo guidato MAZZAFERRO aveva competenze su tutta la regione e, anticipando in tal modo la nascita de "LA LOMBARDIA", si poneva al vertice di un gruppo consistente di locali lombardi ad esso federati, distribuiti in diverse province: Milano (cinque locali, situate in zone diverse della città) Monza, Como, Varese, Appiano Gentile,

Cermetate, Fino Mornasco, Mariano Comense, Senna Comasco, Varedo, Seregno, Seveso, Desio, Muggiò, Cesano Maderno, Brugherio, Lentate sul Seveso, Barlassina, Limbiate, Calolziocorte e Lumezzane, per un totale di oltre trecento affiliati. Altri tratti di continuità logica tra la struttura regionale di MAZZAFERRO e "LA LOMBARDIA" erano l'elevato numero di affiliati (nell'ordine di varie centinaia), il programma criminoso, l'applicazione del metodo mafioso nonché l'adozione di regole interne, riti di affiliazione e tradizioni di chiara matrice 'ndranghetista. Un'ultima, granitica, conferma proveniva dal capo d'imputazione contestato a MAZZAFERRO [REDACTED] ed ai suoi sodali, riportato nella sentenza n. 2991/97 datata 21/10/1997, in cui si contestava loro di *"aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, in quanto diretta emanazione della 'ndrangheta calabrese"*. Dopo quella prima esperienza risalente agli anni '80, l'esistenza di una struttura di coordinamento di locali lombardi emergeva per la prima volta nell'indagine "NORD-SUD", risalenti ai primi anni '90. In quello scenario investigativo, il collaboratore di giustizia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), affiliato di Buccinasco, rendeva dichiarazioni sulle vicende del suo "locale" di appartenenza e degli uomini di vertice, tra i quali [REDACTED] [REDACTED], indicato come responsabile di tutta la Lombardia e cioè dei locali ivi esistenti. [REDACTED] chiariva che da quel ruolo derivavano grande prestigio e la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di favore. Le provalazioni di [REDACTED] venivano considerate attendibili ed accolte in toto dalla Corte d'Assise di Milano, che, con la sentenza n. 16/97 del 11/06/1997, qualificava [REDACTED] come *"personaggio di maggior spicco della 'ndrangheta trapiantata in Lombardia"* con il ruolo di *"capo della locale della Lombardia nel senso che era responsabile della 'ndrangheta in tutta la regione"*. Le funzioni di coordinamento regionale in capo al [REDACTED] venivano confermate anche nella sentenza n. 7/200 del 31/01/2000 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, in cui gli veniva contestato di essere personaggio che godeva di grande prestigio nel settore criminale ed *"ascoltato dagli altri capi"*, poiché era ai *"vertici della malavita organizzata al Nord"* e *"rappresentava la 'ndrangheta in Lombardia"*. Anche le indagini svolte in Calabria sul finire degli anni '90 permettevano di acquisire evidenze circa l'esistenza di una struttura di collegamento tra i locali lombardi, chiamata "LA LOMBARDIA". I contenuti delle indagini condotte nell'ambito del proc. pen. 14/1998 RGNR-DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, successivamente confermati dalle sentenze n. 291/01 del 06/06/2001 e n. 152/01 del 27/07/2001 emesse dal Tribunale di Reggio Calabria, consentivano di inquadrare i locali del Nord come realmente federati in una struttura di coordinamento, ma ancora percepiti all'interno della 'ndrangheta come colonia, un distaccamento lombardo della casa madre. I maggiorenti dell'organizzazione criminale in Calabria, per esercitare un controllo diretto sulla struttura regionale lombarda, avallavano la differenza di peso specifico attribuito alle doti degli affiliati calabresi rispetto a quelle di cui venivano insigniti i



lombardi e si mostravano recalcitranti ad estendere le più importanti cariche ai rispettivi omologhi egemoni nell'Italia Settentrionale. Tale *discrimen* aveva portato ad una lunga conflittualità tra "LA LOMBARDIA" ed i vertici della 'ndrangheta in Calabria, che si era risolta solo all'esito di un summit tenutosi in Aspromonte, nel corso del quale era stata sancita l'unificazione tra il Nord e il Sud, efficacemente sintetizzata in una conversazione intercorsa il pomeriggio del 05/09/1998 [REDACTED] [REDACTED] tra [REDACTED] ([REDACTED]) ed [REDACTED] [REDACTED], in cui quest'ultimo affermava: *"L'unificazione vera e propria è avvenuta quando si sono unificati tutti i "LOCALI" e con la cosa, la direzione della Lombardia, compare. Perché se non c'era l'accordo con la Lombardia non c'era neanche l'unificazione nella Calabria"*. Nel corso delle lunghe indagini che ridisegnavano la geografia della 'ndrangheta nel mondo e ne accertavano la struttura unitaria e verticalizzata, sfociando - nel luglio del 2010 - in centinaia di provvedimenti restrittivi a carico di affiliati di ogni ordine e grado, emergeva in tutta la sua chiarezza l'esistenza della struttura criminale denominata "LA LOMBARDIA" (il dato, come già si è prima rilevato, può dirsi ormai giudiziariamente acquisito a seguito della pronuncia della Suprema corte in data 6 giugno 2014). Nella sentenza n. 13255/12 emessa dal Tribunale di Milano il 06/12/2012 veniva evidenziata l'essenza della struttura criminale, definita una *"associazione di stampo 'ndranghetistico che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico"*. Un ente sovrano in territorio lombardo, a vocazione territoriale e federativa, rappresentativo degli interessi criminali calabresi e composto da singoli locali dislocati nell'intera regione amministrativa verso le quali esercita *"un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti e altresì - fatto più che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapporti con la Calabria"*. Il rapporto tra "LA LOMBARDIA" e la sua terra d'origine è imprescindibile, poiché l'appartenenza alla struttura regionale è condizione necessaria affinché un "locale" di 'ndrangheta sia formalmente riconosciuto. "LA LOMBARDIA" ha piena autonomia organizzativa e gestionale e può pianificare il raggiungimento degli obiettivi (illeciti) ritenuti per sé convenienti, in assoluta autonomia, col solo limite di mantenere *"il rapporto di filiazione" con la Calabria, che si esprime con l'emanazione - da parte di quest'ultima - di regole la cui "osservanza è condizione necessaria perché la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimità 'ndranghetista. Per usare una metafora legata al moderno linguaggio delle relazioni commerciali, si tratta di una sorta di rapporto di franchising, nell'ambito del quale la Calabria è proprietaria e depositaria del marchio "'ndrangheta", completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e politica. Essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto ed incoraggiato*

l'esportazione del marchio oltre i confini regionali (la presenza in Lombardia è molto cara ai vertici calabresi per le opportunità che essa offre, come dimostrato, ad esempio, dalla vicenda Perego) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente più consapevoli, l'esigenza che le filiazioni esterne rispondano a determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre e la possibilità stessa di fregiarsi del marchio". Nel corpo della stessa sentenza, il giudice evidenziava, per evidenti assonanze di carattere logico, le similitudini tra la primitiva struttura regionale emersa nell'indagine "I FIORI DELLA NOTTE DI SAN VITO" e quella di "INFINITO", giungendo alla conclusione che il clan capeggiato da Giuseppe Mazzaferro costituì l'antecedente storico de "La Lombardia". Le acquisizioni investigative delle due indagini creano una cronistoria giudiziaria talmente coerente da concludere che "si può attendibilmente affermare che fu proprio la Lombardia ad avvertire per prima, rispetto alla Calabria, l'esigenza di superare la struttura orizzontale (e tutto sommato frammentaria) per darsi un ordinamento unitario di tipo federativo. Ciò accadde grazie agli ambiziosi progetti di Giuseppe Mazzaferro, il quale, aspirando (se non a recidere completamente, quantomeno) ad allentare il cordone ombelicale con la madrepatria, aveva altresì compreso che una struttura di tal fatta avrebbe marcato con maggior vigore l'identità dei locali lombardi, superando, anche grazie all'accresciuto potere di un organo che si presentava come unitario e non già come una mera sommatoria di entità slegate, la posizione di subordinazione gerarchica in cui sarebbe stata relegata forse ancora a lungo come semplice colonia calabrese. Gli avvenimenti successivi, dei quali sin dagli anni ottanta è stato protagonista di primo piano ██████████, dimostrano che Calabria e Lombardia si sono progressivamente date una "regola" ██████████ in ordine ai reciproci rapporti, evidentemente raggiungendo un accettabile equilibrio fra le rispettive identità criminali: quella di una casa madre interessata a vigilare sulla diffusione del marchio al di fuori dei ristretti confini regionali e quella di una figlia (forse la più amata, certamente la più apprezzata) ormai capace di vivere di vita propria ed orgogliosa di esserlo"¹⁴.

La circostanza che lo sviluppo della realtà 'ndranghetista in questione si ponga in rapporto di prosecuzione fisiologica rispetto a quella accertata nei procedimenti giudiziari già citati trova conferma anche nella perfetta continuità con cui il presente procedimento si pone rispetto a quelli; ed in effetti - grazie alle indagini che ci riguardano, relative all'operazione cd. Cavalli di Razza - si è potuto verificare, accertare e approfondire quale sia l'attuale realtà del radicamento della 'ndrangheta nel territorio lombardo e comasco in particolare.

E a questo proposito, lo si anticipa, non solo risulta ulteriormente confermato il superamento della struttura gerarchica verticale tipica del fenomeno mafioso in senso storico, ma si assiste ormai alla convivenza di più realtà e/o gruppi criminali, sempre riconducibili al fenomeno mafioso complessivamente inteso, che però agiscono di fatto in modo autonomo, magari sovrapponendosi e saltuariamente coordinandosi, ma pensando ciascuno ai propri interessi particolari, sebbene senza rinunciare allo sfruttamento della comune appartenenza alla 'ndrangheta.

Peraltro, caratterizza questa nuova modulazione dell'attività mafiosa una parziale, ma anche non infrequente, prevalenza dell'interesse personale e umano del singolo, o della singola famiglia, rispetto

al fine precipuo (e tradizionale) del rafforzamento dell'associazione, con anche episodici ma non irrilevanti influenze motivazionali legate al vero e proprio bisogno.

Cap. 4 Conclusioni

§ 4.1 L'associazione ex art. 416 bis c.p.: criteri di qualificazione.


Si farà ora ricorso, seppur brevemente, alle elaborazioni interpretative ricorrenti in giurisprudenza sul concetto di associazione di stampo mafioso, al fine di chiarirne i contorni anche con riguardo alle diverse modulazioni possibili del fenomeno e, in definitiva, di valutare la sussumibilità nella fattispecie ex art. 416 bis c.p. di quel particolare tipo di realtà del comasco che è stata oggetto di indagine.

Innanzitutto, in linea generale occorre premettere che la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis cod. pen. risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non negli scopi che essa intende perseguire; per cui ai fini della riconoscibilità del tipo, occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere quella forza intimidatrice tale da determinare all'esterno quelle condizioni di assoggettamento e omertà che costituiscono altrettanti elementi necessari ed essenziali perché possa configurarsi il reato (Cass. SS.UU. n. 36958/21).

Focalizzando, quindi, l'attenzione sulla **forza di intimidazione** di cui sopra, la giurisprudenza puntualizza che ciò che viene in rilievo non è, dunque, un qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione, ma una vis che, promanante dal vincolo associativo, è capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà. Il profilo relativo alla necessità che la capacità intimidatrice sia formata, esternata ed obiettivamente percepita va tenuto distinto da quello relativo alle modalità (del tutto "libere") con cui tale capacità si esteriorizza, potendo prescindere da "contenuti" di violenza e minaccia (Cass. SS.UU. n. 36958/21).

Si tratta, in altre parole, di una carica intimidatoria, spesso identificata come "fama criminale", che rappresenta una sorta di "avviamento" grazie al quale l'organizzazione mafiosa proietta le sue attività nel futuro. Geneticamente, quindi, la forza deve essere riferita all'associazione in quanto tale e deve connotare la struttura in sé, diventandone una qualità ineludibile, in grado di imporsi autonomamente (Sez. 6, n. 2402 del 23/06/1999, D'Alessandro, Rv. 214923-01).

Ai fini della consumazione del reato, non è necessario che i suddetti strumenti siano utilizzati in concreto dai singoli associati, ma si richiede tuttavia che costoro siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. La consorte deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione (Cass. SS.UU. n. 36958/21).



41

Diviene così necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone permanente di paura diffusa, oggettivamente percepibile, che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato; peraltro, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via derivata, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica e/o morale (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258637-01).

Si è poi già rappresentato che la realtà fenomenica oggetto di indagine si connota per alcune caratteristiche peculiari:

- il rapporto di prosecuzione fisiologica rispetto a quanto accertato nei procedimenti giudiziari precedenti, che già avevano accertato il radicamento della 'ndrangheta nel territorio lombardo e comasco in particolare;
- il superamento della struttura gerarchica verticale tipica del fenomeno mafioso in senso storico e la convivenza di più realtà e/o gruppi criminali, sempre riconducibili al fenomeno mafioso complessivamente inteso, che però agiscono di fatto in modo autonomo;
- la frequente sovrapposizione e i rapporti di convivenza e coordinazione dei singoli gruppi mafiosi insistenti sul territorio;
- la prevalenza di interessi particolari, personali e umani del singolo, o della singola famiglia, rispetto al fine precipuo (e tradizionale) del rafforzamento dell'associazione, con anche non irrilevanti influenze motivazionali legate al vero e proprio bisogno.

Di talchè, occorre verificare se anche in presenza di questi elementi caratterizzanti possa affermarsi la piena riconoscibilità del fenomeno mafioso inteso come strutturazione nei termini associativi ex art. 416 bis c.p. di cui si è detto.

E si ritiene a riguardo che la risposta a tale quesito debba senz'altro essere positiva.

Intanto, come già considerato, rileva nel caso di specie l'evidente **continuità** con una precedente realtà mafiosa insistente nel medesimo territorio.

In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non comporta soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione mafiosa l'eventuale variazione della compagine associativa

(con l'adesione di nuovi membri o la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali) o l'eventuale estensione/riduzione dell'attività criminosa o l'eventuale ampliamento/ridimensionamento dell'ambito territoriale di operatività (cfr. Sez. 2, n. 28644 del 26.04.2012, Rv. 253416; Sez. 2, n. 1688 del 26.10.2021, Rv. 282516).

Accertata, infatti, l'esistenza di un' associazione mafiosa, per affermare che ad essa sia susseguita una diversa e svincolata aggregazione, non giova attenzionare i fisiologici avvicendamenti strutturali interni - quale, ad esempio, il mutamento delle posizioni verticistiche all'organizzazione - dovendo piuttosto emergere dalle risultanze processuali che la seconda compagine sia scaturita da un differente *pactum sceleris*, o che la compagine originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso (e ben individuato) evento traumatico, che abbia determinato una netta e ben percepibile discontinuità tra programma associativo della prima e della seconda organizzazione delinquenziale (cfr. Sez. 2, n. 1688 del 26.01.2021, Rv. 282516).

D'altra parte, il nucleo essenziale del reato di associazione per delinquere è rappresentato dal *pactum sceleris* fra i sodali, sicché nel contenuto del patto sodale di tipo mafioso deve ritenersi compresa (anche e soprattutto) l'intenzione di assicurare una particolare perduranza dell'associazione nel tempo, essendo per sua natura, ideata per sopravvivere ai singoli compartecipi e, quindi, anche un loro graduale avvicendamento è implicitamente raffigurato come probabile fin dal principio (Sez. 2, n. 28644 del 26.04.2012, Rv. 253416).

Né è revocabile in dubbio che tale situazione di continuità ricorra nel caso *sub iudice*, trattandosi dell'analisi di vicende, pressochè interamente illecite, riferibili a soggetti appartenenti alle medesime famiglie storicamente mafiose, spesso imparentati tra loro e/o legati da rapporti amicali e familiari connotati da forti vincoli di lealtà reciproca, in molti casi già condannati per reati comuni o di stampo mafioso e gravitanti tradizionalmente nell'alveo delle locali del comasco. Ugualmente la descritta realtà di chiara apparenza mafiosa era riconoscibile all'esterno nell'ambito del territorio di riferimento, come testimoniato da pressochè tutti i testimoni o le vittime escussi a SIT.

Non è quindi la valorizzazione del solo dato familiare a determinare il quadro fortemente indiziario di mafiosità di cui si tratta, ma l'intero contesto di riferimento per come emergente dagli atti ed ampiamente dettagliato nella trattazione delle singole vicende.

Anzi, la circostanza che tale situazione di "continuità mafiosa" ricorra nel caso di specie si palesa ancor più evidente con riferimento alla rinnovata operatività della locale di Fino Mornasco, per le cui considerazioni si rinvia - per ragioni di economia operativa - al relativo paragrafo, sottolineandosi però in questa sede che nell'ambito di tale locale, con ancor più specifico riguardo alla realtà del gruppo riferibile a [REDACTED] potrebbe addirittura motivarsi l'**unicità**, più che la continuità, del fenomeno mafioso attuale rispetto a quello passato.

Giova a riguardo valorizzare, infatti, come la costante giurisprudenza di legittimità avalli proprio la riconoscibilità di una realtà associativa mafiosa unitaria (con conseguente giudizio configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p.) nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di un noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche, senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019 Rv. 276111). Conferma infatti la Suprema Corte che: il "manifestarsi" di un nuovo gruppo, facente capo ad un soggetto che notoriamente era elemento di spicco del vecchio clan egemone, si ammanta - per modalità, struttura e notorietà del contesto delinquenziale di provenienza - di tutte le prerogative mafiose che già connotavano l'agire individuate di tale soggetto. Tale nuova articolazione, nel ripetere le gesta notoriamente caratteristiche del sodalizio da cui deriva, fruisce direttamente e causalmente della traccia euristica costituita dagli accertamenti giudiziari precedenti alla sua formazione, della quale si avvale esercitando un'ottica di continuità con i già esistenti consessi criminosi. Non si assiste, dunque, ad una "novazione", ma ad una "successione a titolo particolare" di un consesso che, servendosi dello stesso metodo e nell'intento di perseguire le stesse finalità delittuose del precedente, è precisamente riconducibile per tratti e caratteristiche alla medesima *societas sceleris*, profittando di un contesto territoriale già avvezzo a dinamiche delinquenziali di tal fatta. Fenomenologia, questa, alquanto distante da quella della neoformazione delinquenziale, che non utilizza a propri fini l'avviamento criminale ascrivibile ad aggregazioni già esistenti e non si giova di quella "assimilazione per rendita di posizione" derivante dalla presenza sul territorio di associazioni notoriamente inquadrabili nella criminalità di stampo mafioso (cfr. Sez. 2, n. 20926 del 13.05.2020, Rv. 279477). Del resto, ai fini dell'esistenza di un sodalizio mafioso per "successione", non è necessario un preventivo accertamento giudiziale definitivo per sancire tale fenomeno, trattandosi di un pressoché fisiologico avvicendamento in strutture ed entità tendenzialmente destinate ad operare nel tempo (Cass. Sez. V n. 35673/22).

In ogni caso, anche volendo spingersi a considerare la realtà fenomenica oggetto di giudizio come una possibile **nuova articolazione** della precedente compagine associativa, l'azione criminale posta in essere da soggetti legati a quello stesso *humus* mafioso, realizzata nel medesimo contesto e territorio, con le medesime modalità e in forza della sicurezza derivante dall'apparenza all'esterno come prosecuzione di quella realtà rileva in termini decisivi in favore della riconoscibilità dell'associazione in questione e quindi della sussistenza del relativo reato.

Sono sempre gli approdi ermeneutici della Suprema Corte a determinare che anche nel caso in cui la seconda compagine associativa sorga quale nuova articolazione periferica, c.d. locale, del sodalizio mafioso radicato nella tradizionale area di competenza e come autonoma costola della compagine originaria e di riferimento, la costituzione di essa, operante nel medesimo territorio controllato dalla cosca originaria, non varrebbe, comunque, ad escludere la configurabilità del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché la nuova aggregazione (..) sfrutti - lasciando esternamente percepire la continuità tra le proprie azioni e quelle dell'associazione originaria - la notorietà della cosca storica, per mantenere vivo lo stato di assoggettamento nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie (Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Rv. 279477), doendosi concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico, pur in difetto della commissione di reati fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice (cfr. Sez. 2, n. 24850 del 28.03.2017, Rv. 270290; Cass. Sez. II n. 38831/21).

La fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. è quindi ben configurabile anche in relazione ad aggregazioni (anche costituite da un piccolo numero di appartenenti) diverse rispetto alle mafie "tradizionali" (originariamente identificabili in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, sebbene a tale modalità aggregativa "tradizionale" si siano affiancate altre, in considerazione delle evoluzioni storiche di essa, con la presenza ad esempio di articolazioni locali più ristrette), purché tali organizzazioni si servano del metodo mafioso in concreto o della forza intimidatrice derivante dalla fama dell'articolazione mafiosa storica insistente sul medesimo territorio per ingenerare una condizione di assoggettamento ed omertà diffusa (Cass. Sez. 5, n. 44156 del 13.06.2018, Rv. 274120; Sez. 6, n. 57896 del 26.10.2017).

Tale indirizzo interpretativo si inserisce, peraltro, in un panorama giurisprudenziale alquanto variegato in relazione all'analisi strutturale del reato di cui all'art. 416-bis c.p. con particolare riferimento proprio ai profili della c.d. **esteriorizzazione del metodo mafioso** - e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà - nelle ipotesi di nuove articolazioni organizzative di un sodalizio già storicamente radicato²⁹⁸. Un panorama oltretutto caratterizzato dal succedersi, negli

²⁹⁸ - «la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" (anche nelle aree storicamente controllate) delle "mafie storiche", e della 'ndrangheta in particolare (in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative), connotata da forme di vera e propria "colonizzazione" dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento» (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753);

- «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è infatti necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando, come nel caso di specie, si ricollegli chiaramente ad una

ultimi anni, di ben due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, cui hanno fatto seguito altrettante restituzioni alle Sezioni rimettenti da parte della Presidenza della Suprema Corte, che in entrambi i casi ha escluso la sussistenza di un reale contrasto e, dunque, la necessità di sottoporre la questione all'attenzione del Supremo Consesso (si tratta dei decreti in data 28/04/2015 e in data 17/07/2019). E proprio nel provvedimento di restituzione alla Sezione, una volta valorizzata l'imprescindibilità della capacità intimidatrice del sodalizio come "precondizione necessaria" per la configurabilità del reato, viene evidenziata da un lato la necessità di una corretta valutazione delle forme concrete di esteriorizzazione del metodo mafioso, ed ammessa, dall'altro, la possibilità – già riconosciuta in giurisprudenza – che essa si manifesti anche in modo 'silente' (Cass. Sez. II n. 38831/21).

Nel caso concreto, d'altra parte, è emerso in maniera inequivocabile che l'odierna compagine altro non sia che la **"continuazione" storica, personale, familiare e territoriale del precedente contesto mafioso**, di cui era già stata accertata (con il crisma del giudicato) l'esistenza pacifica e che già risultava caratterizzata – all'esito del suo fisiologico processo di sviluppo sul territorio lombardo – dalla convivenza di più gruppi criminali (con azioni, interessi e organizzazioni parallele e solo in parte sovrapponibili) ugualmente ma unitariamente capaci di sfruttare la forza di intimidazione derivante dalla "fama" criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento.

E d'altra parte, sono numerosissimi gli episodi – tra quelli descritti nel capo di imputazione e non – in cui addirittura l'esteriorizzazione del metodo mafioso è avvenuta in modo espresso, autonomo e incontrovertibile (attraverso i riferimenti verbali ai familiari carcerati, alle amicizie ai vertici della cosca, alle proprie o altrui capacità punitive o di "protezione" etc.), ma per lo più è evidente come tutti gli indagati, muovendosi in modo autoreferenziale all'interno di un territorio certamente segnato da tempo dall'infiltrazione mafiosa, sfruttassero una forza di intimidazione già del tutto esteriorizzata in precedenza nel territorio di riferimento, che, infatti, era assolutamente 'consapevole' dell'esistenza della 'ndrangheta nella propria zona abitativa e risultava naturalmente informato sull'identità famiglie di concreto rilievo mafioso (in una parola, non vi è bisogno alcuno di continuare ad esteriorizzare ciò che già c'è. C.f.r. Cass. Sez. II n. 38831/21).

organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari; conformi, ad es., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 nonché Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290); - «l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l'in sé della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria» (Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 264471).

Tutto ciò posto, non si ritiene necessario dilungarsi approfonditamente sulle ragioni che fondano l'attribuzione agli imputati [REDACTED]


[REDACTED] del ruolo di capi promotori delle singole e più o meno autonome sottoarticolazioni dell'associazione di stampo mafioso oggetto di indagine, in quanto il loro riconosciuto potere di impartire direttive, organizzare l'attività criminale e decidere la spartizione dei suoi proventi, proferire l'ultima parola sulle decisioni, premiare e rimproverare gli affiliati delle rispettive aggregazioni di sodali nonché interloquire sulla loro affiliazione emerge in maniera evidente e inequivoca dagli atti e proprio tali dinamiche sono state ampiamente descritte e approfondite nei paragrafi in cui si è trattata la loro rispettiva posizione.

Pertanto, come già evidenziato, si ritiene di non poter riconoscere oltre ogni ragionevole dubbio tale qualifica a soggetti il cui potere di direttiva non si è estrinsecato in una qualche forma di manifestazione esplicita e nemmeno è stato dimostrato altrimenti ma in maniera inequivoca dalle indagini (si rinvia a riguardo al capitolo e ai paragrafi concernenti le vicende in cui sono coinvolti gli imputati [REDACTED]).

Ritiene, invece, questo giudice di dover esplicitare le ragioni per cui si è qualificata in termini di partecipazione all'associazione ogni forma di condotta posta in essere in favore del rispettivo gruppo criminale (capeggiato dalla personalità mafiosa di riferimento) e che si è risolta, in definitiva, in un apporto causale agevolativo della sopravvivenza, del rafforzamento e del radicamento del fenomeno mafioso in quel particolare e circoscritto contesto storico e geografico.

La pericolosità del fenomeno, infatti, in uno con l'ingente mole di risorse spese dallo Stato per combatterlo e con le difficoltà pluridecennali manifestatesi nell'ambito di tale lotta, non solo giustifica - nell'ottica legislativa - un'eccezionale esigenza di anticipazione della soglia di punibilità delle condotte (come anche di irrogazione di sanzioni particolarmente afflittive), ma nel concreto spiega la necessità di applicare una maggiore rigidità nella regola di giudizio, perché lasciare spazio in concreto a più o meno ampie sfumature di incertezza (e di possibile impunità) sul tipo di agevolazione penalmente rilevante rischia di neutralizzare di fatto non solo gli sforzi compiuti per perseguire le singole manifestazioni del reato ex art. 416 bis c.p.p ma anche quelli profusi, più in generale, per combatterne la cultura associativa sottostante, con conseguente vanificazione delle istanze punitive dello Stato.

Ecco perché ritiene questo giudice che ai fini della "partecipazione" sia sufficiente un qualsiasi contributo causale o anche solo agevolatore realizzato dal singolo rispetto all'attività criminale posta in essere dal sodalizio, o qualsiasi attività diretta a tutelare anche solo in parte e in misura



minima il proprio gruppo mafioso di riferimento, o addirittura qualsiasi attività di semplice rafforzamento del contesto, per superare la soglia del penalmente rilevante, sempre che ovviamente tale contributo sia fornito in maniera stabile, costante e ripetuta nel tempo all'interno di quel mondo.

L'unico spazio di impunità viene a coincidere, dunque, con l'omissione di ogni attività in favore del contesto mafioso di riferimento radicato sul territorio, con l'allontanamento inequivoco dai suoi affari e con la dissociazione inconfondibile dalle sue logiche da parte del soggetto che, per ragioni professionali, familiari o amicali, entri, suo malgrado, in contatto col sodalizio o i suoi componenti.

E' pacifico, d'altra parte, in giurisprudenza che, l'art. 416 bis c.p. incrimina chiunque faccia parte della associazione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali si è entrati a fare parte della organizzazione criminosa. "Partecipe" è, infatti, chiunque espliciti una qualsiasi attività che ridondi a vantaggio dell'associazione considerata nel suo complesso, con la consapevolezza e la volontà di contribuire all'attuazione, in generale, del programma criminoso e senza però che sia necessario che tale fine egli persegua direttamente. Ciò in quanto la prestazione effettiva di un contributo, duraturo e consapevole, all'attività delittuosa è già partecipazione, ingenerando negli affiliati il preventivo affidamento sull'apporto garantito dal singolo.

La condotta associativa può, peraltro, assumere forme e contenuti completamente diversi e variabili ma consiste, in sostanza, in un qualunque contributo apprezzabile e reale all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque siano i ruoli, i compiti, le mansioni che il partecipe svolge nell'associazione.

In termini ancora più concreti, quanto appena detto significa che, ai fini della affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art 416 bis c.p., non è indispensabile fornire la prova di atti e comportamenti formali e ufficiali di adesione al sodalizio e di approvazione e condivisione del programma criminoso, essendo invece necessario e al tempo stesso sufficiente la dimostrazione della prestazione, da parte del singolo, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo o di secondaria importanza, purché idoneo a contribuire il mantenimento in vita della struttura o il perseguimento degli scopi di essa. Un contributo, quindi che si presenta, fattuale, dinamico e concreto e che determini l'insorgere di un riconoscibile rapporto di stabile e organica compenetrazione fra il singolo e il tessuto organizzativo del sodalizio.

Né - si precisa- al fine di affermare la sussistenza di tale rapporto, appare necessario valutare tale contributo alla luce delle regole proprie dell'organizzazione mafiosa e del suo codice di

comportamento. Ciò in quanto, come ha chiarito da tempo la Suprema Corte, è del tutto irrilevante il fatto che, secondo i criteri di organizzazione interna del gruppo criminoso, un soggetto sia o non sia da considerare un associato a pieno titolo, dovendosi invece avere riguardo alla obiettività della sua condotta, onde verificare se essa sia rivelatrice o meno, alla stregua della logica e della comune esperienza, di una tangibile ed effettiva adesione, concretamente verificatasi.


Tantomeno è necessario, quindi, provare che il soggetto sia stato "battezzato" o, comunque, formalmente affiliato mediante rituali formali di iniziazione; anzi, tale circostanza non rappresenta né una condizione necessaria né una condizione sufficiente poiché la nascita del rapporto associativo rappresenta solo a conseguenza del reale ed effettivo svolgimento, da parte dell'aderente, di un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale egli "prende concretamente parte al fenomeno associativo", divenendo soggetto a "disposizione dell'ente per il perseguimento dei suoi fini e per la realizzazione del suo indeterminato programma delinquenziale"²⁹⁹.

Va, altresì, precisato che, ai fini della prova della configurabilità del reato di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, non è neppure necessario dimostrare che il singolo affiliato mantenga quotidiani contatti e rapporti con tutti o con la maggior parte dei componenti del sodalizio. Se è vero, infatti, che la sussistenza di tali rapporti è ritenuta dalla giurisprudenza un "indizio significativo" del vincolo "societatis" è altresì vero che è "partecipe" anche colui che opera in prevalenza sotto la direzione dell'organo di vertice e, in tal modo, consapevolmente apporta il proprio quotidiano o, comunque, assiduo contributo al programma dell'associazione.

Inoltre, sempre ai fini della configurabilità del reato di partecipazione alla associazione mafiosa, non è necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo al contrario assumere rilievo forme di partecipazione destinate *ab origine* ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento da parte del singolo di vantaggi ulteriori suoi personali, di qualunque natura rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche nell'ottica del soggetto una funzione meramente strumentale senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Cfr fra le altre Cass. sez II sent n. 16606 del 29/04/ 2011).

Poste queste premesse ermeneutiche è chiaro che, con riferimento agli imputati cui è contestata la l'associazione ex art. 416 bis c.p. - con ruolo di capo o di semplice partecipe - non sia

²⁹⁹ In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, ai fini della responsabilità per il delitto associativo non rivela la mero qualità di "uomo d'onore" derivante da una pregressa investitura ma occorre riscontrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione (Cassazione sez. VI, 5 ottobre 2000- 1 dicembre 2000 n. 12537).



revocabile in dubbio l'intervento in concreto di un loro "qualificato contributo" consapevole e volontario.

Nello specifico, emerge dagli atti e sono già state ampiamente approfondite – nel trattare le rispettive posizioni – le prove e le ragioni su cui si fonda oltre che la responsabilità per i reati fine, anche la responsabilità degli imputati di cui al capo 1)³⁰⁰, ragione per cui si rinvia in questa sede ai relativi capitoli e paragrafi, volendosi solo operare, brevemente, alcune ultime considerazioni specifiche:

██████████ ha certamente rivestito il ruolo di capo e, sul presupposto dei suoi inequivoci e riconosciuti legami mafiosi, ha espresso prerogative di decisione, pianificazione e di individuazione di azioni e strategie del gruppo criminale di riferimento, nonché è stato il principale artefice e promotore di una lunga e pericolosa serie di estorsioni in danno di imprenditori lombardi; La gravità dei fatti a lui attribuiti si palesa evidente non solo per la particolare tenacia con cui ha perseguito gli obiettivi estorsivi ma anche per la spregiudicatezza dimostrata nell'uso di forme di intimidazione altamente terrorizzanti (estrinsecatesi non solo con la spendita espressa della qualifica mafiosa ma anche con l'utilizzo di modalità propriamente violente) ma anche per l'ingente quantità di denaro illecitamente e continuamente sottratta alle vittime.

Nessun dubbio residua poi sulla circostanza che la sua strategia d'azione abbia realizzato un sostanziale controllo delle attività economiche gestite in particolare da ██████████; elemento questo che - insieme al fatto di essere titolato alla risoluzione di conflitti tra affiliati (in specie quelli sorti tra ██████████ e ██████████) e alla sua capacità di esteriorizzazione del metodo mafioso – rende inequivocabile la sua responsabilità per il reato a lui ascritto.

Ritiene infatti questo giudice che si tratti, nel caso di ██████████, della principale personalità di spicco mafioso in rilievo nel presente procedimento (insieme a ██████████), in particolare per l'alta lesività delle azioni da lui compiute rispetto ai beni giuridici tutelati dall'ordinamento, nonché per l'assoluta arroganza criminale manifestata e per la profonda convinzione e fiducia dimostrata nella sua qualifica di appartenente alla mafia storica di matrice 'ndranghetista.

Mitiga, infatti, il trattamento sanzionatorio nei suoi confronti solo la scelta, in vero immediata, reale e definitiva, di aderire ad una piena collaborazione con la giustizia.

³⁰⁰ Quanto alla sussistenza degli altri reati contestati ai singoli imputati deve farsi riferimento alle argomentazioni di volta in volta enunciate nella trattazione delle specifiche vicende, essendo in tali circostanze descritte le ragioni del riconoscimento delle responsabilità di ogni imputato per i reati fine.

In relazione, invece, all'**aggravante dell'associazione armata** si richiamano le considerazioni generali già svolte con riferimento al comma 4 dell'art. 74 d.p.r. 309/1990 per le associazioni di cui ai capi 93) e 104), ribadendosi qui, per mera comodità espositiva, che:

- l'aumento di pena in relazione alla natura armata dell'associazione è pienamente giustificato dalla maggiore efficacia e pericolosità del sodalizio che disponga di armi, anche se occultate o tenute in luoghi di deposito seppur non utilizzate ai fini dell'attività criminale;

- ai fini della riconoscibilità dell'aggravante non è richiesto che vi sia una correlazione tra la disponibilità delle armi e gli scopi perseguiti dall'associazione (Cfr. Cass. Pen. sez. II, 08 gennaio 2009, n. 13682), essendo sufficiente la presenza delle stesse in dotazione a taluno dei sodali e la conoscenza, da parte degli altri, di tale circostanza (è proprio la garanzia per gli associati di disporre, o di poter disporre, di armi o esplosivi, e quindi il rischio che essi ne facciano uso, ad incrementare l'allarme sociale delle condotte delittuose incriminate);

Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi dell'effettiva ricorrenza di tale aggravante, stante quanto già ritenuto provato sulla disponibilità di armi da parte del gruppo ██████, del gruppo riferibile alle famiglie ██████ e ██████ e in relazione associazioni finalizzate al traffico di droga già menzionate, per la cui trattazione si rinvia ai relativi capitoli e paragrafi, sempre per evitare la ripetizione di considerazioni già svolte.

Ci si limita ad anticipare in questa sede che l'aggravante in questione è stata esclusa, solo a titolo di attribuibilità soggettiva, per alcune posizioni caratterizzate da un contributo agevolatore costante ma di partecipazione nulla o marginale alla realizzazione dei reati fine (c.f.r. *Infra*), mentre non si dubita della consapevolezza della disponibilità di armi da parte di altri consociati con riferimento a soggetti, significativamente intranei, che abitualmente si confrontavano sulla programmazione e realizzazione dei delitti fine e che, in alcuni casi, hanno anche sfruttato tale circostanza per potenziare la forza intimidatrice necessaria a garantire il controllo del territorio e gli scopi dell'associazione.

§ 4.2 Il trattamento sanzionatorio.

Così ricostruite le ragioni della condanna degli odierni imputati (nei capitoli che precedono per quanto riguarda i reati comuni o i reati fine e nella trattazione del precedente paragrafo per quanto riguarda i criteri di attribuzione della condotta partecipativa ex art. 416 bis c.p.), occorre ora dare conto dei motivi che hanno indotto questo giudice a concedere a tutti le circostanze attenuanti generiche, anticipandosi fin d'ora che la ragione di tale determinazione non risiede affatto nella meritevolezza del loro operato dal punto di vista procedimentale o processuale, ma si fonda sulla necessità, più generale, di parametrare la pena al caso concreto, secondo una scelta di equilibrio che si andrà ora a spiegare.



Occorre, quindi prendere le mosse **dall'opzione legislativa di stigmatizzare significativamente il fenomeno mafioso** non solo attraverso l'anticipazione della soglia di punibilità delle condotte, ma anche attraverso la previsione di pene edittali particolarmente elevate nel minimo e la considerazione del reato come un ostacolo alla concessione di molteplici benefici penitenziari.

E la ragione storica di tale scelta appare del tutto comprensibile, considerata – come si è detto – l'ingente mole di perdite subite e di risorse spese dallo Stato per combattere le mafie, specie a fronte delle difficoltà pluridecennali manifestatesi nell'ambito di tale lotta.

L'opzione legislativa appare del resto non solo comprensibile su un piano di politica criminale, ma anche – per quanto maggiormente rileva in questa sede – costituzionalmente legittima, in quanto non manifestamente sproporzionata in eccesso se raffrontata *all'id quod plerumque accidit* del fenomeno mafioso.

In quest'ottica, peraltro, si spiega anche la scelta interpretativa di cui alla giurisprudenza già richiamata di considerare penalmente rilevante un qualunque contributo agevolativo all'associazione ex art. 416 bis c.p.p., anche minimo, purchè costante, nonchè quella giurisdizionale della scrivente, di particolare rigore nella regola di giudizio, perché – come si è detto - lasciare spazio in concreto a più o meno ampie sfumature di incertezza e di possibile impunità rischia di neutralizzare di fatto gli sforzi compiuti per perseguire le singole manifestazioni del reato e combatterne la cultura associativa sottostante.

Ciò non di meno, **occorre anche considerare che l'evoluzione della strutturazione mafiosa** - nella specie di matrice 'ndranghetista - nel tempo e nello spazio non ha solo portato al superamento della sua tradizionale struttura verticale e alla modulazione di più realtà diverse e territorialmente dislocate rispetto alla "casa madre", da considerarsi in astratto tutte ugualmente pericolose, ma ha anche portato ad un arricchimento del panorama umano di riferimento, posto che le locali di cui si tratta, nella nuova Lombardia, si compongono non solo di personalità mafiose già note, ma anche di nuove generazioni, nuove reclute e, soprattutto, **nuovi meccanismi osmotici** rispetto al contesto storico e geografico di riferimento.

Tali considerazioni valgono a spiegare perché in alcuni casi alla tradizionale prepotenza mafiosa concretizzata nell'attività estorsiva tipica del cd. pizzo col fine precipuo del rafforzamento dell'associazione (c.f.r. capi imputati a [REDACTED]) si sono sovrapposte attività estorsive in cui si coglie, invece, la prevalenza dell'interesse personale e umano del singolo agente, o della singola famiglia, se non addirittura del vero e proprio bisogno (c.f.r. reati estorsivi contestati ai [REDACTED]).

Così, a fronte di un modello legale assolutamente e generalisticamente biasimevole e meritevole di meccanismi automatici di sanzione particolarmente afflittivi (range edittale), si insinua la necessità di differenziare in concreto le singole realtà mafiose, oltre che le singole posizioni, in modo da rimanere aderenti ai valori del principio di uguaglianza trattando in modo uguale situazioni ugualmente caratterizzate dall'uso ed dall'abuso di particolare spregiudicatezza e in maniera differente situazioni, anche nuove, caratterizzate da una mescolanza di strumentalizzazione del metodo e della matrice mafiosa con il perseguimento di obiettivi criminali più comuni.

Così, alla diversa spregiudicatezza di tali differenti realtà mafiose non si riesce a dare adeguata risposta attraverso il ricorso al margine edittale concesso dalla disposizione di cui all'art. 416 bis c.p. che, imponendo un minimo di pena particolarmente elevato, riduce di fatto la possibilità di differenziazione non solo delle singole posizioni ma, come si è detto, anche delle diverse realtà fenomeniche. Altrimenti detto, al partecipe dell'associazione mafiosa più sanguinaria potrebbe irrogarsi lo stesso minimo edittale, a parità di contributo agevolatore costante, irrogabile al partecipe dell'associazione mafiosa che programmi reati fine di minore allarme sociale.

Se a ciò si aggiunge, poi, la contestazione ed il riconoscimneto di qualche recidiva ecco che il margine edittale a disposizione del giudice per contenere la pena rispetto a previsioni legislative davvero particolarmente afflittive si riduce fino quasi ad annullarsi.

Né può ammettersi che la risposta all'esigenza di contenimento della pena rispetto a margini edittali così afflittivi possa essere una maggiore elasticità nella valutazione della sussistenza del reato, poiché - come si è detto - un conto è la qualificazione della condotta, rispetto alla quale ritiene questo giudice di dover operare in maniera assolutamente rigorosa per non vanificare l'obiettivo di stigmatizzazione del fenomeno, un conto è riuscire a parametrare la pena al caso concreto affinché essa possa perseguire una reale funzione social e special preventiva.

Per tale ragione, si è fatto ricorso nel caso di specie all'uso generalizzato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche quale unico strumento legale a disposizione del giudice per ampliare il margine edittale su cui parametrare le pene in concreto. E d'altra parte, come in più occasioni sottolineato, a parte le personalità di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sono oggetto di valutazione gruppi e posizioni certamente da qualificarsi come mafiosi ma non certo concentrati su obiettivi sanguinari o di controllo politico e sociale di alto profilo.



Nè si può paragonare l'attività estorsiva perseguita dai [REDACTED] per poche centinaia di euro o dei [REDACTED], volta all'ottenimento di commesse lavorative per mantenere attive le proprie realtà imprenditoriali, con quella decisamente di più ampio respiro strutturata da [REDACTED] che, si ripete, si palesa (insieme a [REDACTED], per il curriculum criminale a lui riferibile più che per i singoli reati a lui contestati in questa sede) quale soggetto di maggior caratura criminale e mafiosa nell'ambito del presente procedimento e la cui pena irrogata è rimasta contenuta esclusivamente per effetto della scelta, particolarmente premiale, del legislatore legata alla collaborazione.

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a tutti gli imputati è, dunque, frutto di una scelta resasi necessaria, a parere di questo giudice, al fine di assicurare che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato rimanga rispondente ai canoni di **proporzionalità della pena, aventi – come noto – fondamento costituzionale** (C. cost. 422/1993; 341/1994; e, più di recente, 236/2016; 222/2018; 95/2022).

E proprio la Corte costituzionale, d'altra parte, in un recente arresto ha espressamente chiarito che la «funzione naturale» delle circostanze attenuanti generiche è proprio *«quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato»* (Corte cost. 62/2022, § 4.6 del “considerato in diritto”).

In senso analogo, del resto, si erano già espresse le Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, dopo aver sottolineato che *«la ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62 bis c.p., è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile»*, hanno osservato che *«si registra il ricorso alle attenuanti generiche per la mitigazione di trattamenti sanzionatori che diversamente risulterebbero sproporzionati»* (Cass., Sez. Un., 25/10/2018-15/05/2019, n. 20808).

Dunque, non solo è ben possibile distinguere tra fatti associativi “ordinariamente” più o meno gravi, dando di conseguenza sfogo ai normali poteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p. all'interno della cornice edittale astratta, ma è altresì legittimo ricorrere all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche laddove la pena da applicare continui a risultare *ictu oculi* sproporzionata per eccesso se comparata alla medesima pena edittale che spetterebbe ad altre fattispecie meritevoli di una pena rientrante nel range consentito dalla cornice legale.

Parimenti, il medesimo principio può imporre di impiegare le circostanze attenuanti generiche al fine di bilanciare l'effetto aggravatore di concomitanti circostanze aggravanti, sempre secondo l'insegnamento secondo cui *«le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena»* (cfr. ancora Cass., Sez. Un., 25/10/2018-15/05/2019, n. 20808).

Così spiegato il ricorso generalizzato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, occorre altresì formulare poche altre precisazioni prima di esplicitare il calcolo della pena effettuato per ciascun imputato:

- **l'aggravante dell'associazione armata**, ritenuta per tutte le fattispecie concrete di reato associativo sulla base dell'evidenza della disponibilità di armi da parte di alcuni degli imputati, è stata attribuita solo a coloro della cui consapevolezza circa l'esistenza di armi in uso ai sodali sia emersa una prova concreta, anche solo indiziaria e deduttiva, mentre tale aggravante è stata esclusa rispetto a posizioni a cui si sarebbe altrimenti attribuita più per presunzione che per reale riconoscibilità di elementi indiziari in tal senso; A riguardo si precisa che il dubbio circa la consapevolezza della disponibilità di armi da parte di altri consociati può avanzarsi esclusivamente con riguardo a posizioni caratterizzate da un contributo agevolatore costante ma di partecipazione nulla o marginale alla realizzazione dei reati fine: si tratta delle posizioni di [REDACTED] e [REDACTED] che si sono prestate stabilmente alle intestazioni fittizie delle attività dei mariti di [REDACTED] che si è limitato a mettere a disposizione dei sodali la propria officina meccanica, garantendo loro un luogo sicuro in cui operare e pinificare i proprio traffici e di [REDACTED], in considerazione della sua partecipazione – oltre al reato associativo - al solo reato fine di cui al capo 117, che risulta commesso con soggetti del tutto estranei all'associazione; diversamente, non si dubita della consapevolezza della disponibilità di armi da parte di altri consociati con riferimento a soggetti, significativamente intranei, che abitualmente si confrontavano sulla programmazione e realizzazione dei delitti fine e che, in alcuni casi, hanno anche sfruttato tale circostanza per potenziare la forza intimidatrice necessaria a garantire il controllo del territorio e gli scopi dell'associazione.

- **il riconoscimneto dell'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p.** ha importato in tutti i casi un significativo aumento di pena, solo parzialmente neutralizzato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche che rispetto ad essa non risultano bilanciabili per esplicita disposizione di legge;

- sulle modalità di calcolo della pena in caso di **bilanciamento di aggravanti in parte comuni e in parte speciali** sono state seguite le modalità operative dettate dalla Corte di Cassazione SS.UU. nel provvedimento n. 42414/21;

- la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata bilanciata, dove possibile, con **giudizio di prevalenza** sulle aggravanti per i soggetti incensurati e con giudizio di equivalenza in caso di precedenti penali e/o di recidiva, per differenziare, anche in questo caso, la posizione di chi si è trovato alla prima esperienza giudiziaria da quella chi invece si è dimostrato insensibile agli effetti inibitori di precedenti stigmatizzazioni delle sue condotte;

